

STUDIO LEGALE
Avv. VALERIANO DRAGO

TRIBUNALE DI VENEZIA
SENT. n. 756/12 DI LAVORO
R. Gen. 927/10
Rep. -
Coor. 4620



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Giudice del Lavoro Dr. Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 27/6/2012 ha pronunciato la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

con motivazione contestuale

ex art. 429 1° comma c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 927/10 RG avente ad oggetto: "risarcimento danno - infortunio lavoro"

TRA

VIOREL - rappresentato e difeso dall'Avvocato Valeriano Drago presso il cui studio è elettivamente domiciliato,

- ricorrente

E

I.E.I.C. di Adriano Stevanato & C. s.a.s. in persona del legale rappresentate pro tempore - rappresentata e difesa dall'Avvocato Glauco Susa presso il cui studio è elettivamente domiciliata,

- resistente

ED ALTRESI'

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. in persona del legale rappresentate pro tempore - rappresentata e difesa dall'Avvocato Leopoldo Modè presso il cui studio è elettivamente domiciliata,

- terza chiamata

IN FATTO E IN DIRITTO

Letto il ricorso depositato in data 26/4/2010 con il quale il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato - deducendo di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta; di essersi infortunato sul lavoro in data 11/5/2008 ("...mentre tirava un cavo da un pozzetto verso l'altro,... non si accorgeva che nelle vicinanze si trovava un pozzetto aperto e retrocedendo cadeva all'interno dello stesso ... pozzetti erano rimasti tutti aperti su indicazione del

LA 111 N /
M /

responsabile del cantiere in modo tale da poter lavorare più velocemente ...non erano state approntate le misure di sicurezza necessarie e previste per legge...in particolare non era stato consegnato al ricorrente il casco di sicurezza ...il ricorrente riportava una contusione dorso - lombare e lesione legamentosa al 1° dito mano sinistra ..."); che responsabile del danno causato al ricorrente era il datore di lavoro in virtù del generale dovere di protezione imposto dall'art. art. 2087 c.c., delle specifiche misure imposte dagli artt. 21 e 22 d.lvo 626/94 e dell'obbligo di esplicitare un adeguato ed intenso controllo verso il lavoratore; che egli ricorrente aveva riportato danno biologico temporaneo e permanente, danno morale e danni patrimoniali (pari alle spese mediche sostenute) meglio indicati in ricorso - chiede: A) condannare la ditta convenuta a pagare al ricorrente la somma complessiva di euro 32.948,00 a titolo di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro occorso in data 11/09/08, o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali e previa rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto all'effettivo saldo; B) in ogni caso con condanna al pagamento di spese, diritti, onorari ed accessori come per legge;

letta la memoria di costituzione depositata in data 8/10/2010 con la quale la società convenuta, contestando la ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente e i danni così come quantificati, chiede, previa autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa Assicurazioni Generali spa: nel merito: per tutti i motivi esposti in narrativa rigettare le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto; in via subordinata: accertarsi e dichiararsi che l'incidente oggetto di causa è avvenuto a causa dell'esclusiva condotta intransigente ed imprudente del ricorrente e, conseguentemente, rigettare tutte le domande formulate nei confronti della convenuta, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa; in ogni caso: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie e di accertata responsabilità nella causa dell'incidente della convenuta, condannarsi la Assicurazioni Generali spa a manlevare e tenere indenne la convenuta da qualsiasi somma fosse condannata a pagare al ricorrente; in ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari;

letta la memoria depositata in data 29/11/2010 con la quale la compagnia assicurativa, non contestando l'operatività della polizza e aderendo per il resto alle difese della convenuta, chiede: nel merito: accertata l'infondatezza della domanda del ricorrente, respingersi la domanda di garanzia svolta dalla convenuta nei confronti di Assicurazioni Generali spa; - spese di lite rifuse;

letti i documenti prodotti dalle parti in allegato ai rispettivi atti introduttivi e nel corso del giudizio e lette le deposizioni testimoniali assunte;



lette le note conclusive depositate;

sentiti procuratori delle parti all'udienza di discussione del 19/10/2011, la causa veniva in detta udienza decisa non definitivamente con sentenza avente motivazione contestuale la quale statuiva: "accertato che l'infortunio occorso al ricorrente in data 11/9/2008 è ascrivibile alla responsabilità della datrice di lavoro convenuta I.E.I.C. di Adriano Stevanato & C. s.a.s. condanna quest'ultima al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente da quantificarsi in corso di causa. Condanna conseguente Assicurazioni Generali S.p.A. a manlevare e tenere indenne la società convenuta da quanto la stessa sarà tenuta a pagare al ricorrente nei limiti di quanto previsto dal contratto di assicurazione medesimo. Spese al definitivo" e rimessa in istruttoria, con contestuale ordinanza, per la quantificazione dei danni a seguito di C.t.u.;

letta la C.t.u. espletata (vd. relazione depositata il 15/5/2012) e le note conclusive depositate;

sentiti i procuratori delle parti all'odierna udienza di discussione del 27/6/2012 (l'udienza del 30/5/2012 è stata infatti rinviata su richiesta della convenuta in quanto la C.t.u. è stata depositata tardivamente) la causa viene definitivamente decisa come da dispositivo e per le ragioni di seguito svolte:


Quantificazione dei danni

Si osserva in punto di fatto quanto segue:

- il C.t.u. Dr. Cirnelli, a seguito dell'esame della documentazione medica in atti e della visita del ricorrente, ha accertato che:
 - lo stesso nell'infortunio occorsogli l'11/9/2008 e per cui è causa, ha riportato le seguenti lesioni " grave trauma contusivo distorsivo in regione lombosacrale ed una lesione parziale al legamento collaterale ulnare del pollice sinistro";
 - Non sono rilevabili infermità preesistenti concorrenti o coesistenti;
 - il grado della lesione all'integrità psicosofica va pertanto così dimensionato: danno biologico permanente: 7-8%
danno biologico temporaneo al 75% per 30 giorni
al 50% per 60 giorni
al 25% per 90 giorni.

Si osserva poi in punto di diritto che, come è noto, quanto all'entità dei danni e alle voci di danno risarcibili si deve muovere, per quanto attiene al danno non patrimoniale, necessariamente dalla sentenza del S.C. 26972/08 la quale ha posto i seguenti principi:

- riconosciuto che la Corte con le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003, ha affermato che nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo - il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica;
- nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri (anche solo astrattamente: S.U. n. 6651/1982) come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel caso di illecito plurioffensivo: sent. n. 4186/1998; S.u. n. 9556/2002), nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica con definitivo superamento della "limitazione alla tradizionale figura del cd. danno morale soggettivo transeunte";
- infatti, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento,
- in presenza del reato è risarcibile non soltanto il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili (come avverrà, nel caso del reato di lesioni colpose, ove si configuri danno biologico per la vittima, o nel caso di uccisione o lesione grave di congiunto, determinante la perdita o la compromissione del rapporto parentale), ma anche quello conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento (secondo il criterio dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.), poiché la tipicità, in questo caso, non è determinata soltanto dal rango dell'interesse protetto, ma in ragione della scelta del legislatore di dire risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato,
- negli altri casi determinati dalla legge la selezione degli interessi è già compiuta dal legislatore; fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata;
- in tali ipotesi non emergono, nell'ambito della categoria generale "danno non patrimoniale", distinte sottocategorie, ma si concretizzano soltanto specifici casi determinati dalla legge, al massimo livello costituito dalla Costituzione, di riparazione del danno non patrimoniale;



- come mera sintesi descrittiva, pertanto, vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle del 2003, e recepite dalla sentenza, n. 233/2003 della Corte costituzionale;
- dopo che le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 (...) di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere;
- in presenza di reato (...) affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile. La tutela risarcitoria sarà riconosciuta se il pregiudizio sia conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le convenzioni internazionali (come la già citata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con la legge n. 88 del 1955), e cioè purché sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c., ove la previsione della tutela penale costituisce sicuro indice della rilevanza dell'interesse leso;
- in assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona;
- altri pregiudizi di tipo esistenziale attinenti alla sfera relazionale della persona, ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti nell'ambito del danno biologico (comprensivo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del ed. "danno estetico" che del ed. "danno alla vita di relazione"), saranno risarcibili purché siano conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica;
- il pregiudizio di tipo esistenziale è quindi risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno, di talché se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria;
- il superamento dei limiti alla tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali, che permangono, nei termini suesposti, anche dopo la rilettura conforme a Costituzione dell'art. 2059 c.c., può derivare da una norma comunitaria che preveda il risarcimento del danno non patrimoniale senza porre limiti, in ragione della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno;
- la gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili, ciò significa che " il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio" e "la lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il

pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza”;

- il filtro della “gravità della lesione” e della “serietà del danno” attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile;
- entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (criterio sovente utilizzato in materia di lavoro, sent. n. 17208/2002; n. 9266/2005, o disciplinare, S.U. n. 16265/2002);
- il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata “danno esistenziale” (...);
- ove ricorra ipotesi di inadempimento-reato (lesioni colpose), varranno i principi enunciati con riferimento all’ipotesi del danno non patrimoniale da reato, anche in relazione all’ipotesi dell’illecito plurioffensivo, e sarà dato il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua ampia accezione;
- nell’ambito della responsabilità contrattuale il risarcimento [del danno non patrimoniale] sarà regolato dalle norme dettate in materia, da leggere in senso costituzionalmente orientato, pertanto l’art. 1218 c.c., nella parte in cui dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, non può quindi essere riferito al solo danno patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non patrimoniale, qualora l’inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della persona;
- ed eguale più ampio contenuto va individuato nell’art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta, riconducendo tra le perdite e le mancate utilità anche i pregiudizi non patrimoniali determinati dalla lesione dei menzionati diritti;
- d’altra parte, la tutela risarcitoria dei diritti inviolabili, lesi dall’inadempimento di obbligazioni, sarà soggetta al limite di cui all’art. 1225 c.c. (non operante in materia di responsabilità da fatto illecito, in difetto di richiamo nell’art. 2056 c.c.), restando, al di fuori dei casi di dolo, limitato il risarcimento al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui l’obbligazione è sorta;

- varranno le specifiche regole del settore circa l'onere della prova (come precisati da Sez. un. n. 13533/2001), e la prescrizione.
- il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. ... il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno;
- è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione;
- nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato ...definitivamente accantonata la figura del cd. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale, deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale: ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza, ove invece siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente;
- determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo;
- "esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza";
- possono dunque costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il cd. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione;

- (...) si avrebbe duplicazione nel caso in cui il pregiudizio consistente nella alterazione fisica di tipo estetico fosse liquidato separatamente e non come "voce" del danno biologico, che il cd. danno estetico pacificamente incorpora;
- il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato e quindi "va disattesa... la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento" ";
- per quanto concerne i mezzi di prova...per gli altri pregiudizi non patrimoniali [diversi dal danno biologico] potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva; invero attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002);
- il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto;
- al danno biologico va ... riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprendiva confermata dalla definizione normativa adottata dal d. lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (...), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale;
- in esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli "aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato" ed al danno esistenziale non può essere riconosciuta dignità di autonoma sottocategoria del danno non patrimoniale.

Orbene applicando la tabella del danno biologico in vigore presso il Tribunale di Venezia al maggio 2011, avuto riguardo all'età del ricorrente e all'entità del danno deve dunque liquidarsi al predetto ricorrente

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| - danno biologico temporaneo al 75% | 30 gg x euro 55,50 = euro 1665,00 |
| - danno biologico temporaneo al 50% | 60 gg x euro 37,00 = euro 2220,00 |
| - danno biologico temporaneo al 25% | 60 gg x euro 18,50 = euro 1110,00 |
| - danno biologico permanente | 7,5 % x 1702,50 = euro 12768,75 |

Ai fini di una corretta personalizzazione del danno non patrimoniale, tenuto conto dell'entità della lesione ed in assenza di altre più specifiche allegazioni e riscontri, appare equo incrementare la somma così risultante di un ulteriore 15%.

Invero le tabelle adottate dal Tribunale di Venezia prevedono che il pregiudizio di carattere morale in parallelo con lesioni alla validità psicofisica ovvero l'incremento della componente biologica - permanente + temporanea - per la componente sofferenza sia, per le menomazioni sino al 9%, fino al 20% (salva diversa e più puntuale allegazione sempre da riscontrare a mezzo C.t.u., che nel caso in esame non vi è stata).

Il danno non patrimoniale andrà dunque liquidato nella complessiva somma di euro 20.428,32 [= euro 17763,75 + euro 2664,57 (= euro 17763,75 x 15%)].

Pertanto l'E.I.C. di Adriano Stevanato & C. s.a.s. deve essere condannata a corrispondere al ricorrente per i titoli di cui alla sentenza non definitiva (risarcimento del danno non patrimoniale) la somma di euro 20.428,32 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme via via rivalutate annualmente ex art. 429 c.p.c. e 150 disp att c.p.c. dal 1/5/2011 al saldo effettivo e agli interessi legali sulle somme via via svalutate annualmente dal 1/5/2011 alla data dell'infortunio ex art. 429 c.p.c. e 150 disp att c.p.c.

In ordine al riconoscimento di interessi e rivalutazione sul risarcimento si osserva che la domanda oggetto di causa ha natura di domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (art. 2087 c.c.), onde alle somme spettanti al lavoratore si applica il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, in base all'art. 429 comma terzo, cod. proc. civ. (che si applica a tutti i crediti del lavoratore, anche se di natura risarcitoria), restando esclusa l'applicabilità dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 459 del 2000, ove riferito ai rapporti di lavoro privati), il quale, comunque, riguarda l'inadempimento di obbligazioni pecuniarie e non anche di quelle risarcitorie (vd. tra le altre Cass. 10236/09; 14507/11).

A questo dovrà poi aggiungersi la somma di euro 1460,00 per spese mediche, non specificamente contestate, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme via via rivalutate annualmente ex art. 429 c.p.c. e 150 disp att c.p.c. dai singoli esborsi al saldo effettivo.

Conseguentemente Assicurazioni Generali S.p.A. dovrà essere condannata a manievare e tenere indenne la società convenuta da quanto la stessa è tenuta a pagare al ricorrente per capitale, rivalutazione interessi e spese legali e di C.t.u. nei limiti di quanto previsto dal contratto di assicurazione medesimo.

Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite e C.t.u. che seguono la soccombenza (tra società e ricorrente) e debbono essere compensate tra la società datrice e la propria assicurazione.

P. Q. M.

Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:

Condanna I.E.I.C. di Adriano Stevanato & C. s.a.s. a corrispondere al ricorrente per i titoli di cui alla sentenza non definitiva la somma di euro 20.428,32 (danno non patrimoniale) oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme via via rivalutate annualmente ex art. 429 c.p.c. e 150 disp att c.p.c. dal 1/5/2011 al saldo effettivo e agli interessi legali sulle somme via via devalutate annualmente dal 1/5/2011 alla data dell'infortunio ex art. 429 c.p.c. e 150 disp att c.p.c. ed euro 1460,00 per spese mediche oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme via via rivalutate annualmente ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dai singoli esborsi al saldo effettivo.

Condanna la IEIC alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 4000,00 per diritti ed onorari ed euro 15,00 per spese, oltre rimborso forfettario del 12,5%, Iva e Cpa come per legge.

Pone a carico di IEIC le spese di C.t.u. separatamente liquidate.

Condanna conseguente Assicurazioni Generali S.p.A. a manlevare e tenere indenne la società convenuta da quanto la stessa è tenuta a pagare al ricorrente per capitale, rivalutazione interessi e spese mediche, legali e di C.t.u. nei limiti di quanto previsto dal contratto di assicurazione medesimo.

Compensa tra assicurazione e IEIC le spese di lite

Venezia, 27/6/2012

IL GIUDICE

Dott.ssa Chiara Coppetta Galzavara

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
DEPOSITATO

Venezia, 27 GIU 2012

FUNZIONARIA

